



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 10 DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE Reg. Gen. N° 255

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DELLE ALTRE POSTE COSTITUENTI IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.R.L. 15.10.2018.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **giugno**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 44 del 24.04.2013 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza di Responsabili di Area;

RICHIAMATO l'art. 32 del C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 15.10.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall'anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;

PRESO ATTO del disposto di cui all'art. 33 del citato C.C.R.L. in cui si dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 (indennità imputate a carico del bilancio);

DATO ATTO che in data 30.09.2021 la Delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del personale non dirigente e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale hanno sottoscritto l'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e comma 11, del CCRL 15.10.2018, con il quale si è provveduto a determinare l'importo annuo per dipendente equivalente – risorse variabili di cui all'art. 32 comma 1 del CCRL 15.10.2018 a decorrere dal 1.1.2021;

EVIDENZIATO quanto indicato nella relazione illustrativa all'ipotesi di accordo di interpretazione autentica sopra richiamato, allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 1128 del 16.07.2021: *“Ne consegue quindi che, essendo il rapporto fra il valore delle risorse variabili allocate ai fondi per l'annualità 2016 (7.610.623,00 euro) e il numero dei dipendenti del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 (12.991 unità) pari a 585,83811 euro, arrotondato a 586,00 euro, come desumibile dal prospetto allegato alla relazione illustrativa al CCRL 15.10.2018, e tale deve intendersi l'importo annuo per dipendente – risorse variabili, da iscriverne nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di ciascun Ente del Comparto”*;

DATO ATTO che con deliberazione n. 39 del 21.09.2021 la Corte dei Conti Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia ha reso certificazione positiva sulla citata ipotesi di contratto sopra richiamata;

VISTA la L.R. n. 18/2015, come modificata dalla L.R. n. 20/2020, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2 bis, che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2, comma 2 ter, che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18, comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;

- l'art. 19, comma 1 lettera c), secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto "*LR 18/2015, obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche. Approvazione definitiva*", con la quale sono stati rideterminati i valori soglia, differenziati per classe demografica, di sostenibilità della spesa di personale, approvati con la precedente deliberazione n. 1885/2020, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2022;

RILEVATO che, in relazione all'indicatore di sostenibilità del debito, le percentuali dei valori soglia sono ancora quelle approvate con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020;

RICHIAMATA anche la circolare della Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione, prot. n. 38197/P del 30.12.2020 con la quale vengono fornite agli enti locali indicazioni per l'applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica previsti dalla legge regionale n. 20/2020 a decorrere dal 1° gennaio 2021;

VERIFICATO pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, disposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del C.C.R.L. 2018);

RITENUTO di procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022;

VISTI i seguenti documenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- il prospetto A) di quantificazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2022, calcolato per le *risorse stabili* in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, commi da 1 a 5, del C.C.R.L. 15.10.2018, per un ammontare complessivo di € 122.665,08, e per le *risorse variabili* sulla base del sopra citato accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e comma 11, del CCRL 15.10.2018, per un ammontare complessivo di € 47.466,00;
- il prospetto B) di quantificazione delle risorse di bilancio destinate alle *indennità* 2022 richiamate all'art. 32, comma 6, del C.C.R.L. 15.10.2018, per un ammontare complessivo di € 51.036,93 ad eccezione del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo; le risorse destinate alle indennità rientrano nel limite complessivo determinato per l'anno 2016 come dettagliatamente descritto nel citato prospetto B);
- nel sopra citato prospetto B) viene riportata anche la quantificazione del Fondo per *lavoro straordinario* 2022, ammontante ad € 18.164,64, come da limiti contrattuali (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006), che risulta già costituito con determinazione dell'Ufficio Comune Servizio Personale n. 8 del 03.05.2022. Si precisa, inoltre, che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 dell'11.04.2022 è stata disposta l'integrazione di € 10.000,00 del fondo per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del C.C.R.L.

01.08.2002, eccezionalmente ed esclusivamente per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi in occasione delle consultazioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Codroipo.

VISTO quanto disposto dall'art. 32 comma 3 del CCRL 2018, nell'allegato prospetto A) di quantificazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2022 vengono anche evidenziati gli incrementi annuali delle risorse variabili e precisamente:

- *Let. a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.*

Nel fondo vengono esposte le somme destinate allo straordinario elettorale e agli incentivi ISTAT, finanziate con il rimborso di terzi (Regione, Ministero, Istat, ecc.). Si evidenzia che tali risorse sono imputate sui rispettivi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2022.

- *Let. b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.*

Con riferimento a tale fattispecie, l'Ente non dispone alcun incremento in quanto non ci sono economie di anni precedenti.

- *Let. c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e della relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi.*

Con riferimento a tale fattispecie, l'Ente non dispone alcun incremento in quanto non è stato posto in essere alcun rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno sei mesi.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATO il comma 12 del citato articolo che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall'organo di revisione dell'ente;

DATO ATTO quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Codroipo per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018, come da prospetto A) allegato, per l'importo complessivo di € 170.131,08 (*risorse stabili* € 122.665,08 e *risorse variabili* € 47.466,00);
3. Di determinare l'ammontare delle risorse di bilancio destinate alle *indennità* 2022 richiamate all'art. 32, comma 6, del C.C.R.L. 15.10.2018, per l'importo complessivo di € 51.036,93, come da prospetto B), ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario;
4. Di dare atto che il fondo per *lavoro straordinario* per l'anno 2022, ammontante ad € 18.164,64, come da limiti contrattuali (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006), è già costituito con determinazione dell'Ufficio Comune Servizio Personale n. 8 del 03.05.2022;
5. Di dare atto, inoltre, che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 dell'11.04.2022 è stata disposta l'integrazione di € 10.000,00 del fondo per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del C.C.R.L. 01.08.2002, eccezionalmente ed esclusivamente per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi in occasione delle consultazioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Codroipo (risorse stanziare al capitolo 1009/2 "Straord. Ufficio elettorale per elezioni comunali" e correlati capitoli per oneri e irap);
6. Di dare atto che le suddette risorse del salario accessorio trovano copertura al macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2022-2024 nei seguenti capitoli:
 - n. 2170/1 "Compensi incentivanti la produttività";
 - n. 2170/7 "Oneri su fondo incentivante";
 - n. 1201/5 "IRAP su fondo incentivante";
 - n. 2170/2 "Fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse";
 - n. 2170/8 "Oneri su fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse";
 - n. 1201/10 "IRAP su fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse";
7. Di effettuare sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2022 le operazioni contabili di seguito riportate:
 - per il finanziamento delle progressioni orizzontali già acquisite dal personale, ammontanti complessivamente ad € 94.906,63, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 65.845,99 sul capitolo 2170/1 "Compensi incentivanti la produttività" – codice piano conti 1.1.1.1.2, del bilancio di previsione 2022 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che le progressioni da gennaio a maggio 2022 sono già state pagate sul medesimo capitolo per un totale di € 29.060,64;
 - per il finanziamento degli oneri riflessi su progressioni orizzontali, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 17.700,00 sul capitolo 2170/7 "Oneri su fondo incentivante" – codice piano conti 1.1.2.1.1, dando atto, come per il punto precedente, che gli oneri relativi alle progressioni erogate da gennaio a maggio 2022 pari ad € 7.928,19 sono già stati pagati sul medesimo capitolo;
 - per il finanziamento dell'IRAP su progressioni orizzontali, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 5.700,00 sul capitolo 1201/5 "IRAP su fondo incentivante", dando atto che detto onere per le

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Piccolotto Flavia

Documento informatico firmato digitalmente